SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1991, n. **326.**

Modifiche del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga del termine di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, le parole: «e comunque non oltre due anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre tre anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ginevra, addì 25 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0389

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 ottobre 1991.

Protocollo per l'esecuzione delle vaccinazioni contro l'epatite virale B.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 27 maggio 1991, n. 165;

Visti gli articoli 5, comma 3, e 6, lettera *b)*, della legge n. 833/1978;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

La vaccinazione di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 165, deve essere eseguita secondo l'allegato protocollo.

Art. 2.

Il protocollo allegato al presente decreto verrà aggiornato periodicamente.

Roma, 3 ottobre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

PROTOCOLLO DI ESECUZIONE DELLE VACCINAZIONI

La vaccinazione contro l'epatite B può essere eseguita secondo la schedula prevista per ciascun vaccino registrato.

Per gli scopi che si prefigge la legge 27 maggio 1991, n. 165, sembra tuttavia opportuno seguire protocolli di vaccinazione il più possibile uniformi, che vengono di seguito riportati:

1) *Nuovi nati che devono effettuare le vaccinazioni dell'obbligo:*

Con ogni tipo di vaccino si esegue lo schema Piazza che prevede di regola la immunizzazione al 3°, 5° e 11° mese di vita contemporaneamentealle altre vaccinazioni obbligatorie (polio-difterite-tetano). Dose pediatrica.

2) *Nati da madre HBsAg positiva:*

Con ogni tipo di vaccino si segue il seguente schema:

1ª dose alla nascita (contemporaneamente alla somministrazione di immunoglobuline in altra sede);

2ª dose dopo un mese;

3ª dose subito dopo il compimento del secondo mese di vita, in concomitanza con le vaccinazioni antipolio-difterite-tetano;

4ª dose all'undicesimo mese in concomitanza con le suddette vaccinazioni.

Dose pediatrica.

3) *Bambini sotto i 10 anni, appartenenti ai gruppi a rischio, e già sottoposti alle altre vaccinazioni obbligatorie (polio-difterite-tetano):*

Si segue lo schema: mese 0, 1, 6.

Dose pediatrica.

4) *Soggetti di età superiore ai 10 anni (adolescenti della coorte dell'obbligo, adolescenti e adulti delle categorie a rischio):*

Si esegue lo schema: 0, 1, 6.

Dose per adulti.

5) *Soggetti dializzati o immunocompromessi:*

Lo schema base è: mese 0, 1, 6 impiegando una dose doppia rispetto a quella usata per l'adulto normorispondente, tenendo presente che il contenuto in alluminio non deve comunque superare 1,25 mg/dose.

Al fine di ottenere una risposta sierologica adeguata ulteriori dosi di rinforzo potranno essere decise, caso per caso in base ai risultati del monitoraggio sierologico dell'anti-HBs.

6) *Soggetti vittime di punture accidentali con aghi o strumenti appuntiti, potenzialmente infetti o che hanno avuto altre esposizioni, per le quali è importante conseguire difese immunitarie nel più breve tempo possibile:*

Lo schema più collaudato, con tutti i tipi di vaccino, è quello mese: 0, 1, 2 completato da un rinforzo fra il sesto e dodicesimo mese.

Dose per adulti.

L'opportunità di somministrare contemporaneamente immunoglobuline specifiche va valutato caso per caso.

Sopra i dieci anni, tutti i tipi di vaccino devono essere inoculati nel deltoide; nel neonato, nei muscoli della coscia (regione esterna quadricipite).

Tutte le preparazioni dei vaccini debbono essere conservate tra +2 °C e +8 °C; non devono essere assolutamente congelate.

I periodici aggiornamenti previsti all'art. 2 del presente decreto indicheranno i tempi e le modalità di somministrazione ed eventuali dosi di richiamo.

91A4646

DECRETO 4 ottobre 1991.

Offerta gratuita della vaccinazione contro l'epatite virale B alle categorie a rischio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1991, n. 165;

Visti gli articoli 5, comma 3, e 6, lettera *b)*, della legge n. 833/1978;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

La vaccinazione antiepatite B deve essere offerta gratuitamente:

a) ai conviventi, in particolare ai bambini non compresi nelle categorie indicate all'art. 1 della legge n. 165/1991, e alle altre persone a contatto con soggetti HBsAg positivi;

b) ai pazienti politrasfusi, emofilici ed emodializzati;

c) alle vittime di punture accidentali con aghi potenzialmente infetti;

d) ai soggetti affetti da lesioni croniche eczematose e psoriasiche della cute delle mani;

e) ai detenuti negli istituti di prevenzione e pena;

f) alle persone che si rechino all'estero, per motivi di lavoro, in aree geografiche ad alta endemia di HBV;

g) ai tossicodipendenti, agli omosessuali e ai soggetti dediti alla prostituzione;

h) al personale sanitario di nuova assunzione nel Servizio sanitario nazionale ed al personale del Servizio sanitario nazionale già impegnato in attività a maggior rischio di contagio e segnatamente che lavori in reparti di emodialisi, rianimazione, oncologia, chirurgia generale e specialistica, ostetricia e ginecologia, malattie infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri trasfusionali, sale operatorie, studi dentistici, medicina legale e sale autoptiche, pronto soccorso;

i) ai soggetti che svolgono attività di lavoro, studio e volontariato nel settore della sanità;

l) al personale ed agli ospiti di istituti per ritardati mentali;

m) al personale religioso che svolge attività nell'ambito dell'assistenza sanitaria;

n) al personale addetto alla lavorazione degli emoderivati;

o) al personale della Polizia di Stato e agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia, ai comandi provinciali dei vigili del fuoco e ai comandi municipali dei vigili urbani;

p) agli addetti ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2.

Per le categorie indicate all'art. 1 e in qualsiasi altra condizione in cui si proceda alla somministrazione di vaccino antiepatite B non è necessario effettuare la ricerca prevaccinale dei marcatori HBV (salvo che per esigenze di ordine epidemiologico e medico-legale).

Per l'esecuzione delle vaccinazioni sarà applicato il protocollo di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 1991 che verrà periodicamente aggiornato.

Art. 3.

La spesa per l'attuazione della vaccinazione contro l'epatite virale B, gratuita per le categorie di cui all'art. 1, graverà sui fondi del Servizio sanitario nazionale.

Art. 4.

Il decreto ministeriale 26 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 10 maggio 1990, è revocato.

Roma, 4 ottobre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A4647

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 settembre 1991.

Modificazione al decreto ministeriale 22 giugno 1935 concernente deroghe all'obbligo del riposo domenicale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive può cadere in un giorno diverso dalla domenica, mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1975, modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Sentite le organizzazioni sindacali del settore;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni al n. 11 della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, siccome modificata dal decreto ministeriale 1° agosto 1975;

Decreta:

Il numero 11 della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente le attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è modificato come segue:

N.	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
11	Produzione di carta, cellulosa e carta paglia per via chimico-meccanica	Per il personale: addetto alla fabbricazione di cellulosa per via chimica; addetto agli impianti cartari collegati tecnologicamente alla fabbricazione di cellulosa per via chimica a ciclo continuo, riconosciuti tali dall'ispettorato del lavoro; addetto alla produzione della pasta meccanica di legno con esclusione del personale addetto alla preparazione del legname.
	Tutte le attività di lavorazione della carta a ciclo continuo e le attività ad esse tecnologicamente collegate, riconosciute tali dall'ispettorato del lavoro.	Per il personale: addetto a macchine continue di produzione della carta e relativi impianti funzionalmente connessi: preparazione impasti, pastalegno, cellulosa, nonché i reparti di primo allestimento del prodotto finito (calandre, bobinatrici, taglierine, ecc.); impianti di produzione del vapore; impianti di produzione energia idroelettrica e termoelettrica; ogni altro impianto tecnologicamente connesso, riconosciuto tale dall'ispettorato del lavoro.

Roma, 18 settembre 1991

Il Ministro: MARINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 370/1934, recante norme sul riposo domenicale e settimanale:

«Art. 5. — Il riposo di 24 ore consecutive può cadere in giorno diverso dalla domenica, e può essere attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio delle seguenti attività:

1) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate;

2) operazioni industriali il cui possesso debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;

3) industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma dell'art. 1, n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi;

4) altre attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità.

Le attività di cui al presente articolo saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le corporazioni competenti. [La competenza a determinare le attività sopraelencate è ora del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; le corporazioni sono state soppresse dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721, convertito dalla legge 5 maggio 1949, n. 178, *n.d.r.*].

— Il D.M. 22 giugno 1935, recante determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale (riposo settimanale per turno del personale), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1935.

— Il D.M. 1° agosto 1975, modificativo del D.M. 22 giugno 1935, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 agosto 1975.

— La voce n. 11 della tabella annessa al D.M. 22 giugno 1935, riguardante le operazioni industriali per le quali è applicabile il riposo per turno a norma dell'art. 5, numeri 1) e 2), della legge 22 febbraio 1934, n. 370, siccome sostituita prima dal D.P.R. 5 gennaio 1958, n. 72, e poi dal D.M. 1° agosto 1975, era la seguente:

N. d'ordine	Natura dell'industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
11	Produzione di carta, cellulosa e carta-paglia per via chimico-meccanica.	Per il personale: addetto alla fabbricazione di cellulosa per via chimica; addetto agli impianti cartari collegati tecnologicamente alla fabbricazione di cellulosa per via chimica a ciclo continuo, riconosciuti tali dall'ispettorato del lavoro; addetto alla produzione della pasta mecanica di legno con esclusione del personale addetto alla preparazione del legname.

Nota al dispositivo:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 370/1934 si veda nelle note alle premesse.

91A4658

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 ottobre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 30 ottobre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 30 gennaio 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore dodici del giorno 24 ottobre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1991
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 330

91A4667

DECRETO 21 ottobre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 30 ottobre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 aprile 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 ottobre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1991
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 331

91A4668

DECRETO 21 ottobre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 30 ottobre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 30 ottobre 1992 fino al limite massimo in valore nominale di L. 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro, avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto del 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7, del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 ottobre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1991
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 332

91A4669

DECRETO 21 ottobre 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre, trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 15 ottobre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 4 ottobre 1991 che hanno disposto per il 15 ottobre 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,16 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,37 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 89,05 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,94 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 93,94 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,30 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1991
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 333

91A4670

DECRETO 22 ottobre 1991.

Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74.

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni,

Visto che il 1° novembre 1991 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 11,50%, emessi con decreto ministeriale 28 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1988);

Visti i decreti ministeriali 22 agosto e 19 settembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 e n. 224, rispettivamente, del 26 agosto e del 24 settembre 1991) con i quali sono state disposte le emissioni della prima e della seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del tesoro poliennali 11,50%, nominativi;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche di buoni del tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001, per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 93,85%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 22 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo in emissione è incrementabile fino a L. 4.903.300.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 11,50%, di scadenza 1° novembre 1991, nominativi.

Restano ferme, per quanto concerne la terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001, le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 22 agosto 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile, al netto, indicato su ciascuna cedola, in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° novembre 1991, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° settembre 1991.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del tagli da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° novembre 1991, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, su L. 6,15 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° settembre 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al terzo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 4 al 7 novembre 1991.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e terzo dell'art. 1, una provvigione dell'1%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi

compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,85% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di impòrto diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 29 ottobre 1991.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 29 ottobre 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dal «prezzo fisso di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 novembre 1991: dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sessantatre giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° settembre 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 4 novembre 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dall'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sessantatre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° novembre 1991, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° settembre 1991; dovranno essere corrisposti sessantatre giorni di interessi netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° novembre 1991, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° novembre 1991, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° novembre 1991, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° novembre 1991, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001. Dette operazioni avranno inizio il 4 novembre 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1991
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 334

91A4671

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 ottobre 1991.

Integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152;

Visto il decreto 21 luglio 1989, n. 316, concernente integrazioni e modificazioni agli allegati alla surrichiamata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Consiglio n. 86/354/CEE del 21 luglio 1986 che modifica, tra l'altro, le direttive del Consiglio n. 77/101/CEE e n. 79/373/CEE, relative rispettivamente alla commercializzazione dei mangimi semplici e dei mangimi composti;

Considerato che è necessario adeguare la vigente normativa nazionale alla succitata direttiva numero 86/354/CEE, limitatamente alle definizioni di mangimi semplici e di ingredienti o materie prime;

Ritenuto inoltre necessario apportare ulteriori modifiche ed integrazioni tecniche ai predetti allegati;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Gli allegati I, II, III, IV e V della legge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nelle premesse, sono integrati o modificati conformemente a quanto previsto nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1991

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

p. *Il Ministro della sanità*
BRUNO

ALLEGATO

Allegato I, definizioni, la lettera *c)* viene sostituita dalle seguenti due lettere *c)* e *c')*:

c) mangimi semplici: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le diverse sostanze organiche ed inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all'alimentazione degli animali per via orale;

c') ingredienti o materie prime: i diversi prodotti vegetali o animali allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi destinati ad essere messi in circolazione come mangimi semplici o per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele.

L'allegato II, parte *A*, mangimi semplici, viene così modificato:

dopo il punto 2.1.4 vengono introdotti i seguenti due punti 2.1.4.1 e 2.1.4.2:

1	Denominazioni 2	Descrizioni 3	Dichiarazioni obbligatorie 4
2.1.4.1	Tritello di frumento . . .	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina partendo dal frumento o dal farro decorticato, preventivamente puliti. È costituito essenzialmente da piccoli frammenti del tegumento esterno, da parti del germe e dello strato aleuronico e della mandorla farinosa	Cellulosa greggia Amido Ceneri gregge Umidità
2.1.4.2	Farinaccio di frumento .	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina partendo dal frumento o dal farro decorticato, preventivamente puliti. È costituito essenzialmente da parti della mandorla farinosa e da piccoli frammenti del tegumento esterno in misura maggiore che nella farinetta	Cellulosa greggia Amido Ceneri gregge Umidità

dopo il punto 2.1.7 viene inserito il seguente punto 2.1.8.1:

1	Denominazioni 2	Descrizioni 3	Dichiarazioni obbligatorie 4
2.1.8.1	Crusca di orzo	Sottoprodotto ottenuto dalla macinazione in farina dell'orzo o dalla preparazione di orzo decorticato, Hordeum vulgare L., preventivamente pulito. È costituito essenzialmente da frammenti del tegumento esterno, da tracce di glume e da altre parti del seme private quasi totalmente della mandorla farinosa	Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità

dopo il punto 2.2.1 viene inserito il seguente punto 2.2.1.1:

1	Denominazioni 2	Descrizioni 3	Dichiarazioni obbligatorie 4
2.2.1.1	Fiocchi di avena	Prodotto ottenuto dallo schiacciamento dell'avena decorticata, Avena sativa L., trattata con il vapore	Cellulosa greggia Amido Umidità

dopo il punto 2.2.6 viene inserito il seguente punto 2.2.7.1:

1	Denominazioni 2	Descrizioni 3	Dichiarazioni obbligatorie 4
2.2.7.1	Fiocchi di riso	Prodotto ottenuto dallo schiacciamento di chicchi interi o di rotture di riso, Oryza sativa L., trattati con il vapore	Cellulosa greggia Amido Umidità

dopo il punto 2.6.6 viene inserito il seguente punto 2.6.7.1:

1	Denominazioni 2	Descrizioni 3	Dichiarazioni obbligatorie 4
2.6.7.1	Melasso di zucchero...	Sottoprodotto costituito dal residuo sciropposo ottenuto dalla fabbricazione e raffinazione dello zucchero (saccarosio)	Zuccheri totali espressi in saccarosio

la dichiarazione obbligatoria riportata nella colonna 4 «cellulosa greggia», relativa al mangime 2.6.4 polpe essiccate di barbabietola da zucchero, viene soppressa unitamente alla nota 3.

L'allegato III, denominazioni e indicazioni obbligatorie, parte *A)* mangimi semplici, è così modificato:

il comma che inizia con «Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, ecc.» viene sostituito da «Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, per i residui della fabbricazione dello zucchero, del malto e della birra, non previsti nell'allegato II - parte *A)*, venduti freschi o conservati, sia allo stato naturale che soltanto frantumati, non è richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici. La dichiarazione dei titoli analitici non è richiesta neppure per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali e dei semi oleosi allo stato naturale, per i quali è richiesta invece l'indicazione della o delle materie prime di provenienza».

L'allegato IV, indicazioni facoltative, è così modificato:

alla lettera *i)*, dopo l'ultima voce «lisina (limitatamente ai mangimi per suini)» viene inserito il seguente testo: «per il mangime semplice polpe essiccate di barbabietola da zucchero: cellulosa greggia».

L'allegato V, prodotti di cui sono vietati il commercio o la distribuzione per il consumo, punto 2, è così modificato:

prima della voce «polpe secche di barbabietola melassate 3.5%» è inserita la voce: «polpe fresche di barbabietole pressate borlandate (con contenuto in sostanza secca non inferiore al 18%) 3,5%»;

dopo la voce «Alghe marine calcaree 5,0%» viene introdotto il seguente testo: «Per i semi, i frutti, le paglie, e per gli altri mangimi semplici dell'allegato III, parte *A)* (diversi da quelli riportati nel presente allegato), per i quali non è richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici, non è previsto alcun tenore massimo in ceneri insolubili in acido cloridrico».

91A4645

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1991.

Modificazioni al regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 1988;

Vista la delibera 3 ottobre 1991 del Consiglio superiore della magistratura;

Decreta:

I primi due commi dell'art. 22 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura sono sostituiti dai seguenti:

«Per il conferimento degli uffici direttivi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, la commissione competente, previa apposita deliberazione, indica al Ministro l'elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle dei dissenzienti che lo richiedono e procede al concerto.

All'esito riferisce al Consiglio che delibera».

Roma, addì 17 ottobre 1991

COSSIGA

GRECHI, *Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura*

91A4675

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 4 ottobre 1991, n. 20.

Disposizioni relative all'applicazione della legge 27 maggio 1991, n. 165.

Agli Assessorati alla sanità delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale
Agli Assessorati alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Ministero degli affari esteri
Al Ministero dell'interno
Al Ministero di grazia e giustizia
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica
Al Ministero delle finanze
Al Ministero del tesoro
Al Ministero della difesa
Al Ministero della pubblica istruzione
Al Ministero dei lavori pubblici
Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Al Ministero dei trasporti
Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Al Ministero del commercio con l'estero
Alla Segreteria del Consiglio superiore di sanità
Alla Segreteria del Consiglio sanitario nazionale
Alla Direzione generale A.A.AA. e personale
Alla Direzione generale igiene alimenti e nutrizione
Alla Direzione generale medicina sociale
Alla Direzione generale degli ospedali
Alla Direzione generale del servizio farmaceutico
Alla Direzione generale dei servizi veterinari
Al Servizio centrale programmazione sanitaria
Al Servizio ispettivo
All'Ufficio attuazione S.S.N.
Al Comando antisofisticazioni e sanità carabinieri
Alla Croce rossa italiana sede nazionale
Alla Federazione nazionale degli ordini dei medici
Alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti
Al Ministero della marina mercantile
Al Ministero delle partecipazioni statali
Al Ministero del turismo e dello spettacolo
Al Ministero per i beni culturali ed ambientali
Al Ministero dell'ambiente
A Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Al Dipartimento per la funzione pubblica
Al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
Al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile
Al Dipartimento per gli affari sociali
Al Dipartimento per gli affari regionali e i problemi istituzionali
Al Dipartimento per i problemi per le aree urbane
Al Dipartimento per i rapporti con il parlamento
All'I.S.P.E.S.L.
All'Istituto superiore di sanità
All'Ufficio di Gabinetto
All'Ufficio legislativo

CIRCOLARE ESPLICATIVA

La recente introduzione della legge del 27 maggio 1991, n. 165, che rende obbligatoria la vaccinazione contro l'epatite virale B pone il nostro Paese all'avanguardia nel campo della prevenzione di questa malattia.

Vengono di seguito riportate alcune note esplicative relative all'articolato della legge al fine di rendere omogenea la sua applicazione sul territorio nazionale.

Articolo 1.

L'art. 1 della legge definisce il campo di applicazione della vaccinazione individuando due categorie destinatarie e cioè:

1). tutti i nuovi nati nel primo anno di vita: a costoro il vaccino antiepatite virale B deve essere somministrato, secondo lo schema Piazza, al terzo, al quinto ed undicesimo mese di vita, preferibilmente nei muscoli della regione antero-laterale della coscia, nella stessa seduta in cui vengono somministrati i vaccini antipolio, antidifterico ed antitetanico. Tale schema di somministrazione deve essere applicato per tutti i vaccini antiepatite virale B attualmente utilizzati in Italia.

Nel protocollo di esecuzione delle vaccinazioni allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 1991 sono indicati i dosaggi;

2) tutti gli adolescenti nel corso del dodicesimo anno di vita: a costoro il vaccino verrà somministrato nel deltoide secondo quanto stabilito dal protocollo di esecuzione. La procedura vaccinale può essere avviata in un qualunque giorno decorrente tra il compimento dell'undicesimo e dodicesimo anno di vita.

Al fine di raggiungere in questa coorte una alta percentuale di soggetti correttamente vaccinati è necessaria un'opera di sensibilizzazione a livello scolastico indirizzata ai docenti, genitori e ragazzi stessi, in modo da far rilevare l'importanza e necessità della vaccinazione.

L'obbligo per questa seconda classe di età è limitato ai primi dodici anni di applicazione della legge, cioè è limitato al periodo necessario ad ottenere la saldatura immunitaria fra i primi nuovi nati e gli ultimi dodicenni: in tal modo, nell'arco di dodici anni avremo già realizzato l'immunizzazione di ventiquattro coorti di età.

Articolo 2.

L'art. 2 indica i centri deputati alla esecuzione dei cicli vaccinali individuandoli nei presidi delle U.S.L. e del Servizio sanitario nazionale. Il protocollo di esecuzione della vaccinazione è quello indicato attraverso il decreto ministeriale emanato ad hoc e che sarà aggiornato a seconda del progredire delle conoscenze scientifiche.

Inoltre, l'art. 2 prevede che, come per altre vaccinazioni obbligatorie, anche per la vaccinazione anti epatite virale B venga rilasciata gratuitamente il relativo certificato e che questo venga esibito all'atto dell'iscrizione alla scuola dell'obbligo a partire dal sesto anno successivo all'entrata in vigore della legge.

Gli adolescenti al dodicesimo anno di età, esibiranno la certificazione di avvenuta vaccinazione al momento dell'ammissione agli esami di licenza media a partire dall'anno scolastico successivo all'emanazione dei decreti applicativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge stessa.

La stessa certificazione è indispensabile perché i nuovi nati vengano ammessi in comunità infantili di qualunque tipo, ivi compresa la scuola materna.

Si fa rilevare come la certificazione della struttura sanitaria possa essere sostituita dall'autocertificazione introdotta con la legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità a quanto previsto dall'art. 18.

Nell'autocertificazione deve obbligatoriamente essere specificata l'unità sanitaria locale o il presidio del Servizio sanitario nazionale presso il quale è avvenuta o è stata registrata la vaccinazione: ciò, per consentire l'acquisizione d'ufficio della documentazione, o di sua copia, secondo il disposto dell'art. 18 della legge n. 241/1990.

Articolo 3.

In base al disposto dell'art. 3 della legge, correlato ai successivi articoli 4 e 8, comma 1, della medesima, deve essere riconosciuto il diritto ad ottenere la vaccinazione gratuita a tutte quelle categorie di cittadini che, per motivi sociali, di lavoro, di abitudini di vita, sono riconosciute a rischio per epatite virale B e che vengono individuate ed aggiornate con il decreto ministeriale 4 ottobre 1991 a seconda del mutare delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche.

Per informare i soggetti appartenenti a tali categorie va valutata l'opportunità di intervenire nei singoli settori utilizzando canali informativi a diffusione sia ampia, sia settoriale (giornali, riviste specializzate) da individuare caso per caso. Ad esempio:

a) laboratori di analisi per l'individuazione dei portatori di HBsAg;

b) strutture sanitarie per coloro che svolgono attività di tipo sanitario;

c) uffici sanitari speciali per i viaggiatori;

d) individuazione di tipologia di informazione (stampa periodica) per le categorie di cui alla lettera *g)* del decreto.

Articolo 4.

L'art. 4 individua nei presidi delle unità sanitarie locali e del Servizio sanitario nazionale le strutture deputate a vaccinare gratuitamente i cittadini appartenenti alle categorie a rischio ed a rilasciare loro la certificazione di avvenuta vaccinazione.

Articolo 5.

L'art. 5 prevede l'obbligo dell'accertamento dello stato di portatore (ricerca dell'HBsAg) per tutte le gestanti durante il terzo trimestre di gravidanza.

Viene fatto obbligo ai responsabili sanitari delle strutture in cui avviene il parto di richiedere l'accertamento dello stato di portatore qualora la gestante non produca spontaneamente tale esame.

Ove la gestante fosse HBsAg positiva, il nuovo nato verrà vaccinato tenuto conto che:

entro le prime 24 ore vanno somministrate immunoglobine specifiche al dosaggio di 0,5 ml/kg per via intramuscolare;

subito dopo, e comunque entro la prima settimana di vita, va somministrata (preferibilmente nella regione antero-laterale della coscia) la prima dose di vaccino in sito diverso da quello in cui è avvenuto l'inoculo delle immunoglobuline specifiche. Le successive vaccinazioni vanno eseguite secondo il protocollo allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 1991.

È d'uopo pertanto che al momento della dimissione la puerpera sia informata sulla procedura da seguire per il consolidamento dello stato immunitario del bambino, da effettuare nei mesi successivi, preferibilmente presso le strutture di igiene pubblica del territorio.

Tutte le spese inerenti all'accertamento dello stato di portatore e della immunoprofilassi sono esenti da ticket ed a totale carico del Fondo sanitario nazionale.

Articolo 6.

Ogni struttura deputata all'esecuzione delle vaccinazioni dovrà tenere ed aggiornare un registro delle vaccinazioni somministrate.

In tale registro andranno annotati le generalità del vaccinato, la sua data di nascita, l'eventuale appartenenza a categorie a rischio, la data di somministrazione delle tre dosi di vaccino.

Tale registro, ove possibile, dovrà essere informatizzato e collegato con l'anagrafe comunale.

I dati relativi alle vaccinazioni effettuate dovranno essere trasmessi alle regioni con cadenza trimestrale e da queste trasmesso al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi per l'igiene pubblica - Divisione II - Via Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma, entro i quindici giorni successivi alla ricezione dei corrispondenti dati dalle unità sanitarie locali.

Articolo 7.

L'art. 7 individua i soggetti responsabili in merito all'accesso alla vaccinazione antiepatite virale B.

Per coloro che non ottemperino all'obbligo di legge, con esclusione dei casi previsti nella circolare n. 9 del 26 marzo 1991, viene altresì prevista la sanzione pecuniaria da L. 100.000 a L. 500.000.

Viene demandato agli organi locali il compito dell'accertamento e della irrogazione della sanzione.

Si sottolinea l'obbligo, per gli organi competenti, di notificare all'autorità sanitaria locale i casi di inadempienza all'obbligo vaccinale.

Articolo 8.

In questo articolo viene sancita la totale gratuità della vaccinazione antiepatite virale B per i destinatari della legge e per coloro che appartengono alle categorie a rischio.

Articolo 9.

L'art. 9 estende il diritto e l'obbligo alla vaccinazione antiepatite virale B anche per i cittadini stranieri che abbiano, comunque, stabile dimora in Italia.

Ad ogni buon fine si segnala che l'art. 3 del decreto ministeriale 4 ottobre 1991 che indica le categorie a rischio per le quali permane il diritto alla vaccinazione gratuita contro l'epatite B, ribadisce che non è necessaria la determinazione dei Markers pre vaccinali. Tuttavia, per quanto riguarda le categorie a elevato rischio può essere opportuno effettuare la determinazione dei marcatori sierologici dell'HBV per esigenze di profilassi, medicina del lavoro e medicina legale a seconda degli obiettivi da perseguire.

Nel caso di conviventi con un portatore di HBsAg è infatti importante la ricerca dell'HBsAg prima di procedere alla vaccinazione al fine di individuare l'eventuale situazione immunologica della persona, eventualmente costituitasi a seguito della convivenza con il portatore.

A vaccinazione effettuata è anche necessario documentare l'avvenuta copertura immunitaria del convivente al fine di essere certi della sua protezione dall'infezione in considerazione della sua esposizione continua al contagio.

Nel caso di operatori sanitari a contatto con il sangue è necessario procedere alle stesse determinazioni sia prima che dopo la vaccinazione, al fine di verificare lo stato naturale nei confronti dell'infezione dell'operatore prima della vaccinazione e l'avvenuta protezione contro l'infezione dopo la vaccinazione.

Il fatto che la vaccinazione contro l'epatite B sia diventata obbligatoria per i nuovi nati e gli adolescenti al dodicesimo anno non riduce la necessità di un'adeguata opera di informazione ed educazione sanitaria sulle modalità di trasmissione dell'infezione, sulle misure di profilassi generale che devono essere applicate in maniera sempre più capillare, nonché sul significato della pratica vaccinale.

Il Ministro: DE LORENZO

91A4650

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quattordicesima seduta comune, giovedì 7 novembre 1991, alle ore 10, con il seguente:

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

91A4687

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 ottobre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Richiesta di un referendum di indirizzo per realizzare il referendum propositivo».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma presso la segreteria del Movimento federativo radicale, vicolo Cellini, 24/A, tel. 6869359.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 ottobre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di inziativa popolare dal titolo:

«Per l'introduzione nella Costituzione del referendum propositivo».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma presso la segreteria del Movimento federativo radicale, vicolo Cellini, 24/A, tel. 6869359.

91A4688

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolameto sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
17 MC	Di Paolo Sterling	Pallanza	8
1393 MI	Compagnia delle Ande S.r.l.	Milano	3

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito i relativi punzoni, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
2919 AL	Pinelli & Lasagna	Valenza	1
212 MI	La Nazionale	Milano	1
1039 MI	Image S.r.l.	Milano	3
1405 MI	Corradini gioielli S.r.l.	Milano	3
74 VR	Tuppini Remigio	Verona	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
58 CT	Sud-Diam Gioielli S.n.c.	S. Agata
2 MT	Dartizio Giuseppe	Grassano
527 ROMA	Raffa Rosario	Roma
619 ROMA	D'Anna Marina	Roma
18 SS	Foddai Raffaele	Alghero
36 SS	Spano Anna Dolorosita	Alghero

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
3063 AL	Tosi & Raccanello	Valenza
3126 AL	Fattore Marco	S. Salvatore
896 AR	L'arte del gioiello di Giorgi Stefania	Foiano
13 BL	Atelier des Orfreves Optique S.p.a.	Longarone
87 CO	F.lli Lissi	Fino Mornasco
300 GE	Arte orafa Lorio	Genova
755 MI	Palmieri Felice	Milano
991 MI	Restelli Abele	Milano
1391 MI	Manù di Pareyson Emanuela	Milano
1439 MI	La Medusa di Maggi S.r.l.	Milano
1550 MI	21 Design studio S.r.l.	Milano
31 NO	Cibari Luciano	Arona
43 PR	Mariotti Ermanno	Fornovo
180 TO	Testera Guido	Torino
62 TS	Lenarduzzi Paola	Trieste
1120 VI	Cervio Claudio	Vicenza
1792 VI	Errevi Golden di Valle Roberto	Vicenza
8 VT	Viticllo Renzo	Vasanello

91A4652

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione del costo degli interventi per la determinazione del contributo per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, per l'anno 1991.

Con decreto ministeriale n. 1783 del 30 settembre 1991 il costo di interventi di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, così come sostituito in sede di legge di conversione 18 aprile 1984, n. 80, ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno 1991 in L. 841.000 al mq comprensivo di costo di elevazione, costo di fondazioni, sistemazioni esterne, allacciamenti e degli oneri complementari quali le spese generali e tecniche, l'acquisizione area e le urbanizzazioni, le prospezioni geognostiche e l'IVA.

Tale costo è elevato a L. 869.000 al mq nel caso in cui faccia carico al proprietario la spesa per la demolizione totale del fabbricato danneggiato.

91A4663

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione allo statuto dell'Istituto nazionale di assistenza per i coltivatori

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1991 è stata approvata la modifica apportata all'art. 6 dello statuto dell'Istituto nazionale di assistenza per i coltivatori - I.N.A.C.

91A4651

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988, a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area di Val Vomano (comuni di Isola Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 sospesi dal 16 ottobre 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 31 gennaio 1979;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

2) Area di Val Vomano (comuni di Isola Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 2 maggio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 28 agosto 1979;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

3) Area di Val Vomano (comuni di Isola Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 12 maggio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 19 settembre 1980;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

4) Area di Val Vomano (comuni di Isola Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 sospesi dal 5 gennaio 1981 od entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 18 marzo 1981;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

5) Area di Val Vomano (comuni di Isola Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 25 maggio 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 16 ottobre 1981;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

6) Area di Val Vomano (comune di Colledara - Teramo). Realizzazione del traforo del Gran Sasso - Villa Vomano, cantiere svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

7) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 9 novembre 1984;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

8) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del nuovo porto industriale e delle connesse infrastrutture, resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 15 novembre 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

9) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1980 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 19 dicembre 1980;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

10) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal 18 novembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 6 maggio 1982;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

11) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

12) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 maggio 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

13) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano; lavoratori disponibili dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 23 marzo 1981;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

14) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano; lavoratori disponibili dal 25 giugno 1981 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 29 novembre 1982;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

15) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dall'8 novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 22 giugno 1983,
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

16) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 10 ottobre 1983 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 13 aprile 1984;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

17) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nel progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 26 luglio 1984 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

18) Area dei comuni di S. M. Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro, Capua (Caserta). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/147, disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana; lavoratori disponibili dal 4 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 agosto 1981;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

19) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori relativi al porto; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1981 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

20) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori relativi al porto; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1981 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

21) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori del porto, lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 12 agosto 1982;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

22) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori del porto, lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 12 agosto 1982;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

23) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori relativi al porto, consorzio Cogitau; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

24) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori relativi al porto, consorzio Cogitau; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

25) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, dal 7 gennaio 1982 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 10 maggio 1982;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

26) Area dei comuni di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

27) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete di collettori alla foce dei Regi Lagni - Prog. PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziati dall'ex Casmez, resisi disponibili dal 21 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

28) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori concernenti il prog. PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, costruzione vasche di depurazione. Lavoratori disponibili dal 30 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

29) Area del comune di Valsinni (Matera). — Realizzazione delle opere relative alla condotta del Sinni; lavoratori sospesi dal 5 gennaio 1982 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 29 luglio 1985;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

30) Area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza). — Realizzazione delle opere relative alla condotta Sinni; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 25 luglio 1985;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

31) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «variante alla ss 7 e ss 265» tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta, I lotto della ss 269 alla strada comunale per Tuoro di Caserta; lavoratori sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 9 agosto 1982;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

32) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). - Realizzazione lavori di completamento del I lotto dell'opera pubblica variante alla ss 7 e ss 265 tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna all'abitato di Caserta; lavoratori disponibili dal 29 agosto 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

33) Area industriale del comune di Acerra (Napoli). — Aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli), al pendolo dell'asse di supporto in località Spinellò di Acerra (Napoli): lavoratori sospesi dal 7 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

34) Crisi occupazionale dell'area del comune di Villa Literno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 24 febbraio 1983;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

35) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore, (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 16 maggio 1983;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

36) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore, (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 13 aprile 1984;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

37) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore, (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 20 aprile 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

38) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Frignano Maggiore. (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Realizzazione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, lavoratori sospesi dal 2 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 16 luglio 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

39) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 26 marzo 1983;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

40) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). - Completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 maggio 1983 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 agosto 1983;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

41) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale termoelettrica Enel: lavoratori sospesi dal 30 dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 9 aprile 1985;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

42) Area industriale del comune di Porto Torres (Sassari). Realizzazione del depuratore consortile del porto industriale: lavoratori disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

43) Area industriale di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 19 aprile 1983;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

44) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 4 luglio 1983 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 20 dicembre 1983;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

45) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento della S.p.a. Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 maggio 1984;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

46) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 9 aprile 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

47) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, lavoratori sospesi dal 10 giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 15 novembre 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

48) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

49) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costituzione del «Nuovo ospedale civile S. Maria delle grazie» in località La Schiana di Pozzuoli; lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 15 luglio 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

50) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Nuovo ospedale civile Santa Maria delle grazie», in località La Schiana di Pozzuoli (Napoli), lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

51) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma, I e II lotto, progetto PS3/45 e PS/45B per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

52) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma, I e II lotto, progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 o entro tre mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

53) Area industriale dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori sospesi dal 16 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

54) Area dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1983 o entro dodici mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

55) Crisi occupazionale dell'area dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Realizzazione delle opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

56) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori disponibili dal 13 settembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

57) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori sospesi dal 9 luglio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

58) Area dei comuni di Cinquefrondi e Melicucco (Reggio Calabria). — Costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabria fra la fascia Jonica di Locri, Siderno, Gioisa, Roccella e la piana di Rosarno; lavoratori sospesi dal 7 ottobre 1983 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

59) Area del comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Salcos impegnata nella realizzazione di opere pubbliche appaltata dalla Casmez, resisi disponibili dall'11 aprile 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986;
proroga dal 1° aprile 1991 all'11 agosto 1991.

60) Area del comune di Naro (Agrigento). — Lavori relativi alle opere di I stralcio della diga S. Giovanni sul fiume Naro; lavoratori disponibili dal 16 maggio 1983 o entro tre mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 6 aprile aprile 1984;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

61) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona del Metaponto di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

62) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori concernenti opere di irrigazione di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

63) Area del comune di Pisticci (Matera). — Realizzazione delle opere di irrigazione della zona di Metaponto di cui al progetto speciale 23/558; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

64) Area del comune di Valenzano (Bari). — Realizzazione di opere pubbliche; lavoratori sospesi dal 5 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

65) Area del comune di Valenzano (Bari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate in lavorazioni di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

66) Area del comune di Valenzano (Bari). — Imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche; lavoratori resisi disponibili dal 7 settembre 1986 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

67) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dal 7 maggio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

68) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Costruzione di 1179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, lavoratori sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

69) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Realizzazione di 1179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, lavoratori sospesi dal 1° giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

70) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del progetto 020491, relativo all'opera pubblica di costruzione di n. 171 alloggi in Secondigliano (Napoli), comparto V, ai sensi della legge 60/63 nell'ambito del piano urbanistico 167 di Secondigliano per conto dell'IACP; lavoratori sospesi dal 9 dicembre 1985 o entro dodici mesi da tale data;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

71) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalla P.M. Costruzioni S.r.l. adibiti alle opere dell'acquedotto del Frida, sospesi dal 26 marzo 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

72) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dall'Impresa Torri operante nei lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida, sospesi dal 1° aprile 1984 o entro tre mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

73) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella predetta area impegnate nei lavori di ultimazione di cui al P.S. 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e del Frida; resisi disponibili dal 19 luglio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

74) Area dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Realizzazione della seconda Università di Salerno; lavoratori sospesi dal 27 agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

75) Crisi occupazionale dell'area dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della seconda Università di Salerno, sospesi dal 25 agosto 1986 o entro 12 mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

76) Area del comune di Fisciano di (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della seconda Università della Campania, terzo stralcio; lavoratori sospesi dal 19 settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 11 novembre 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

77) Crisi delle aree di Agro Pisticci, Craco, Montalbano, Ferrandina, Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto. — Lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sime - Cantiere di Marconia (Matera) impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 9 maggio 1984 o entro sei mesi dalla predeta data:

primo decreto ministeriale 10 giugno 1985;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

78) Area del comune di Napoli - Zone di S. Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto speciale PS3/2 realizzazione del primo lotto, sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

79) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco presso la Samim - S.p.a., resisi disponibili dal 1° ottore 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 16 febraio 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

80) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco e Polo Piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

81) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

82) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 17 giugno 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

83) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 20 maggio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 16 aprile 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

84) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori disponibili dal 20 maggio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 1° luglio 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

85) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 19 maggio 1987 al 31 dicembre 1987:

primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

86) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

87) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori resisi disponibili a decorrere dal 1° novembre 1988:

primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

88) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con foni della legge 219/81 titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 15 luglio 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

89) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge 219/81 titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 15 novembre 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

90) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione finanziate dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge 219/81 titolo VIII; lavoratori sospesi dal 28 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 6 marzo 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

91) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie, di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo, sindaco di Napoli, titolo VIII legge 219/81; lavoratori sospesi dal 4 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

92) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, titolo VIII, della legge 219/81; lavoratori sospesi dal 9 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

93) Area comuni di Stigliano, S. Mauro Forte, Ferrandina (Matera), Neopoli e S. Arcangelo (Potenza). — Realizzazione dell'approvvigionamentoidrico degli abitati serviti dagli acquedotti dell'Agri e del Frida; lavoratori disponibili dal 17 settembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

94) Area dei comuni di Stigliano, S. Mauro Forte, Ferrandina (Matera), Neopoli e S. Arcangelo (Potenza). — Realizzazione dell'approvvigionamento idrico degli abitati serviti dagli acquedotti dell'Agri e del Frida; lavoratori disponibili dal 17 settembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

95) Area del comune di Genzano di Lucania (Potenza). — Realizzazione di una diga in terra battuta, opere di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. n. 169) - finanziamenti della ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

96) Area del comune di Genzano di Lucania (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione di una diga in terra battuta, opera di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. n. 169), finanziati dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 18 aprile 1988 o entro sette mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

97) Area del comune di Genzano di Lucania (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione di una diga in terra battuta, opera di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. n. 169), finanziati dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 18 aprile 1988 o entro sette mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

98) Area del comune di Genzano di Lucania (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione di una diga in terra battuta, opera di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. n. 169), finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

99) Area dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'opera pubblica PS3/147B - Disinquinamento del golfo di Napoli - Rete canali e collettori, nell'area casertana sospesi dal 28 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

100) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta: comuni di Capua, S. Tammaro e Marcianise. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147B, resisi disponibili dal 13 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

101) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della costruenda nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo nonché per il trasferimento della intera portata del Serino al serbatoio di S. Giacomo dei Capri, finanziati dal comune di Napoli, sospesi dal 19 gennaio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

102) Area del comune di Salerno. — Realizzazione del progamma straordinario di edilizia residenziale, lotto F per 164 alloggi in località S. Eustachio e lotto D per 336 alloggi in località Matierno, finanziati con fondi della legge n. 219/81 per conto del comune di Salerno; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

103) Area dei comuni in provincia di Napoli: Pozzuoli, Quarto, Volla, Pollena, Cercola, Casalnuovo, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Brusciano, S. Vitaliano, Castelcisterna, Villaricca, Afragola, Melito, Caivano, Casoria, Boscoreale. — Imprese impegnate nella costruzione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n: 219/81 titolo VIII; lavoratori sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

104) Area dei comuni della provincia di Napoli. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/81 titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

105) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castel Cisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 9 febbraio 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

106) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Imprese impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, progetto finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

107) Area del comune di Napoli. — Costruzione del I lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli nell'ambito del centro direzionale, opera finanziata dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 18 marzo 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 15 luglio 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

108) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del I e II lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale, opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici, attraverso le leggi numeri 309/57 - 285/63 - 1194/70 ed inoltre attraverso la legge finanziaria n. 283/78, resisi disponibili dal 16 settembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 12 giugno 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

109) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del I e II lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale, finanziato dal Ministero lavori pubblici, resisi disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

110) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del II e III lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

111) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 3 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 1° luglio 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

112) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

113) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria in località Monteruscello, di cui al programma finanziato dal Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

114) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Aziende impegnate nella costruzione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione in località Monteruscello, finanziata dal Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 12 settembre 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

115) Area del comune di Senise (Potenza). — Realizzazione dell'impianto di autosollevamento delle acque per uso irriguo nell'area industriale del comune suddetto; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

116) Area del comune di Senise (Potenza). — Realizzazione dell'impianto di autosollevamento delle acque per uso irriguo nell'area industriale del comune suddetto; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

117) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni, Recale (Caserta). — Aziende impegnate nell'esecuzione dell'opera pubblica PS3/147, disinquinamento del golfo di Napoli, articolata su tre diversi contratti di affidamento: *a)* PS3/147, l'assieme rete, canali e collettori nell'area casertana; *b)* PS3/147B, impianto di depurazione e collettori, completamento I lotto funzionale; *c)* PS3/146C, impianto di depurazione e collettori, completamento impianto di depurazione; lavoratori resisi disponibili dall'11 marzo 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

118) Area del comune di Montescaglioso (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino di cui al progetto speciale 28/515, resisi disponibili dal 2 luglio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

119) Area del comune di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al terzo gruppo della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 1° marzo 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

120) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di completamento del terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'ENEL, resisi disponibili dal 1° marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

121) Area industriale del comune di Portovesme (Cagliari). — Completamento dei lavori del terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'ENEL; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro il 31 dicembre 1987:

primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

122) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto pilota di desolforazione presso il terzo gruppo della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

123) Area del comune di Massafra (Taranto). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella ultimazione delle opere relative all'acquedotto del Sinni di Massafra, sospesi dal 14 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 14 novembre 1985;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

124) Area dei comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino, Succivo (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale PS3/194, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 28 aprile 1985 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 15 novembre 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

125) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, ss. n. 145, I lotto, II stralcio; lavoratori sospesi dall'8 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 15 novembre 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

126) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, ss. n. 145, I lotto, II stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 19 maggio 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

127) Area dei comuni di Noepoli e Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nei lavori concernenti la costruzione della traversa sul fiume Sarmento e derivazione delle acque nell'invaso di Monte Cotugno, progetto PS14/92, resisi disponibili dal 29 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

128) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro (Benevento), progetto speciale PS 29/20; lavoratori sospesi dal 29 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

129) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del «serbatoio di Campolattaro, prog. PS 29/20», finanziato dalla ex Casmez, lavoratori disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

130) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro (Benevento), progetto PS 29/20, finanziata dagli interventi straordinari per il Mezzogiorno; lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1987 o entro dieci mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

131) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica della nuova sede della facoltà di scienze naturali, matematica, fisica e di economia e commercio in Monte S. Angelo (Napoli); lavoratori sospesi dal 20 giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

132) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova Università in Monte S. Angelo, finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori sospesi dal 25 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

133) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione della nuova Università degli studi di Napoli in S. Angelo, facoltà di scienze naturali, matematiche, fisiche ed economia e commercio finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori disponibili dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

134) Area del comune di Salerno. — Realizzazione della sede del Comando legione carabinieri in località Mercatello, resisi disponibili dal 1° ottobre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

135) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica dell'unità locale dei servizi socio-sanitari nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano (Napoli) per conto dell'IACP, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

136) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'unità locale dei servizi socio-sanitari nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi il 16 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

137) Area dei comuni del Vallo di Diano: Polla, Padula, Sala Consilina, Atena Lucana, Buonabitacolo, Sassano (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori: 1) progetto PS29/230/2, normalizzazione ed integrazione sistemi acquedottistici del Vallo di Diano, II lotto; 2) progetto AC 8049, lavori di sistemazione idraulica valliva del fiume Tanagro; 3) Lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica, IV e V lotto, progetto AC23/492 e 23/604; 4) progetto 23/634, lavori di sistemazione del fossato «maltempo» nell'abitato di Polla; 5) lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica, II e III lotto, progetti 23/50447 e 23/479; lavoratori disponibili dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

138) Area del comune di Frattamaggiore (Napoli). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «distribuzione e costruzione della rete di gas metano», resisi disponibili dal 18 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

139) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavori di completamento del porto; lavoratori disponibili dall'11 novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

140) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavori di completamento del porto; lavoratori disponibili dall'11 novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

141) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, di cui al PS 14/38 finanziato dall'ente Cassa per il Mezzogiorno, resisi disponibili dal 23 settembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

142) Area del comune di Enna. — Realizzazione del complesso irriguo Olivo, I lotto; lavoratori disponibili dal 2 dicembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

143) Area dei comuni di Caivano e Acerra (Napoli) e Orta di Atella (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica PS3/144, impianto di depurazione di Napoli Nord e rete di collettori, finanziata dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 30 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

144) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nell'opera pubblica progetto PS3/145C, ristrutturazionedei canali Sbauzone ed Arenaccia nell'area portuale di Napoli, resisi disponibili dal 28 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

145) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori occupati nelle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di 174 alloggi e di un prefabbricato per opere sociali» in località Monteruscello, finanziata dall'IACP, lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

146) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di 174 alloggi ed un fabbricato per opere sociali in località Monteruscello, finanziata, dall'IACP; lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

147) Area del porto canale - zona Giorgino (Cagliari). — Lavori di ultimazione del primo lotto del porto industriale di Cagliari, progetto speciale ex Casmez n. 1; lavoratori sospesi dal 26 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

148) Area dei comuni di S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza). - Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno progetto speciale 14/49/M/EIP, finanziato dalla Casmez, resisi disponibili dal 16 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

149) Area dei comuni di S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza). — Realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno, progetto speciale 14/49/M/EIP finanziato dalla Casmez: lavoratori sospesi dal 22 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

150) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione di una scuola media composta di 24 aule ordinarie, 4 aule speciali, 1 aula magna, 2 palestre coperte, 1 campo di pallacanestro all'aperto in via Cinzia, lavoratori resisi disponibili dal 23 gennaio 1986 al 6 ottobre 1987:
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

151) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del potenziamento squadra rialzo di Napoli centrale, finanziata dal Ministero dei trasporti; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

152) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta: comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone e Capua. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica acquedotto Campania occidentale, quarto lotto, progetto PS29/86/4», finanziata dall'ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 10 marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

153) Area dei comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del III e IV lotto dell'acquedotto Campania occidentale finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

154) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del completamento di sei edifici a torre per complessivi 216 alloggi in località Masseria Cardone di Napoli, finanziamento legge n. 457/78, staz. app. IACP; lavoratori disponibili dal 17 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

155) Area del comune di Napoli. — Costruzione di sei fabbricati per un totale di 216 alloggi nel comune di Napoli, finanziati dallo IACP; lavoratori disponibili dal 3 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

156) Area del comune di Afragola (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di costruzione e distribuzione della rete gas metano finanziati dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 5 maggio 1986 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

157) Area del comune di Afragola (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione di costruzione e distribuzione della rete gas metano, finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

158) Area dei comuni nella provincia di Caserta: Capua, S. Tammaro, Cancello Arnone, Castelvolturno, S. Maria La Fossa. — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «ripristino ed adeguamento delle reti irrigue in sinistra e destra Volturno», finanziata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ente appaltante Consorzio di bonifica di Caserta; lavoratori disponibili dal 10 febbraio 1986 o entro sei mesi dalla presente data:
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

159) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). - Realizzazione dell'opera pubblica «costruzione svincolo a livelli sfalsati tra la s.s. 264 e la s.p. Cancello Arnone-Villa Literno» appaltata dall'ANAS; lavoratori disponibili dal 6 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

160) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). Realizzazione dello svincolo a livelli sfalzati tra la s.s. 264 e la s.p. Cancello Arnone-Villa Literno appaltata dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

161) Area del comune di Gioia Tauro. - Completamento dei lavori del porto; lavoratori non marittimi sospesi dal 1° giugno 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

162) Area del comune di Gioia Tauro. - Completamento dei lavori del porto; lavoratori non marittimi sospesi dal 1° giugno 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

163) Area dei comuni di S. Felice a Cancello e Arienzo (Caserta). Realizzazione del progetto PS3/215, collettore Caudino, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 4 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

164) Area dei comuni di Arienzo e S. Felice a Cancello (Caserta). Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori relativi al disinquinamento del golfo di Napoli, PS3/215, resisi disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1991;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

165) Area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147, PS3/147B e PS3/147C. Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area casertana, opera finanziata dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 od entro 12 mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

166) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale tutti in provincia di Caserta. — Realizzazione dell'opera pubblica «impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana di cui ai progetti PS3/147 I assieme, PS3/147B e PS3/147C, finanziati dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

167) Area del comune di Pozzuoli. — Realizzazione di 600 alloggi per i senza tetto a causa del bradisismo, urbanizzazione primaria di 600 alloggi; edilizia scolastica ed urbanizzazione impianti sportivi e centro commerciale in località Monteruscello - Pozzuoli, finanziato dalla protezione civile con legge n. 748/83; lavoratori sospesi dal 2 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data.
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

168) Area del comune di Salerno. — Costruzione della circumvallazione di Salerno, II lotto, I stralcio; lavoratori disponibili dal 1° settembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

169) Area della provincia di Salerno. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli (Salerno), progetto PS3/141, resisi disponibili dall'8 settembre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

170) Crisi occupazionale area dei comuni di Rende, Montalto Uffugo e Paola (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione dei raccordi ferroviari tra le linee Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza e del raddoppio della linea Castiglione-Cosenza e dell'ampliamento dei piazzali di Castiglione e di Montalto-Rose, resisi disponbili dal 25 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 26 febbraio 1991 all'11 agosto 1991.

171) Area dei comuni in provincia di Cosenza: Rende, Montalto Uffugo e Paola. — Imprese impegnate nella realizzazione dei raccordi ferroviari Paola-Cosenza, Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza; raddoppio linea Castiglione-Cosenza ed ampliamento dei piazzali di Castiglione Montalto e Rose; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989;
proroga dal 1° marzo 1991 all'11 agosto 1991.

172) Area dei comuni di Leonforte e Assoro (Enna). — Ristrutturazione della adduttrice irrigua ed industriale per l'utilizzazione delle acque del serbatoio della diga Nicoletti sul torrente Bozzetta; lavoratori disponibili dal 12 maggio 1986 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

173) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Aziende impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua e di bonifica della Valle del Vomano, PS 23/318 II lotto; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1986 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 18 agosto 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

174) Area dei comuni di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «variante della s.s. n. 268 del Vesuvio» agli abitati di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), III lotto, finanziati dall'ANAS in app. art. 12 della legge n. 1/78, resisi disponibili dal 16 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

175) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione del terzo centro polifunzionale Rione Traiano - Soccavo (Napoli) finanziato dal comune di Napoli, resisi disponibili dal 23 luglio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

176) Area dell'agro di Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della galleria Sarmento, resisi disponibili dal 28 aprile 1986 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

177) Area del comune di Maddaloni (Caserta). — Costruzione di un impianto di macinazione a carbone annesso al cementificio Cementir di Maddaloni, con contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 10, titolo II, legge n. 183/76; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 aprile 1990;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

178) Area del comprensorio Sele Diano Cilento - comuni di: Sacco, Roscigno, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Roccadaspide, Capaccio, Agropoli, Torchiara, Laureana Cilento, Castelnuovo Cilento, Ascea, Perdifumo, Montecorice, Salento, Casalvelino tutti in provincia di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto costiero Cilento Nord, PS29/135, finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 10 novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 15 marzo 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

179) Crisi occupazionale area del comune di Presenzano (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella «costruzione dell'impianto idroelettrico ENEL» finanziato con fondi ENEL e BEI, resisi disponibli dal 6 settembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

180) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica ENEL finanziata con fondi ENEL e BEI; lavoratori disponibili dal 14 ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

181) Crisi occupazionale area del comprensorio dell'Alto Sele in provincia di Salerno ed Avellino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della condotta per la raccolta degli scarichi industriali nella zona del Sele, resisi disponibili dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

182) Area del comune di Carosino (Taranto). — Lavori relativi al IV tronco adduttore del Sinni; lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1986 od entro sei mesi da, tale data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

183) Area del comune di Garcia (Trapani). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani), PS/23/441 finanziato dalla Casmez; lavoratori disponibili dal 6 novembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

184) Area del comune di Garcia (Trapani). — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani); lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

185) Area del comune di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione del mercato ittico di Salerno, finanziamenti della camera di commercio, resisi disponibili dal 3 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 15 marzo 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

186) Area del comune di Minervino Murge (Bari). — Aziende impegnate nel completamento della diga sul torrente Lacone (Bari), finanziata dalla ex Casmez, PS 14/54; lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

187) Area del comune di Persano (Salerno). — Realizzazione del centro polifunzionale della protezione civile di Persano (Salerno); lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

188) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e sistemazione esterna, finanziate dal Ministero della protezione civile, resisi disponibili dal 25 marzo 1987 o entro nove mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

189) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Realizzazione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazione esterna, finanziamenti del Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dall'8 febbraio 1988 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

190) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Realizzazione del progetto PS29/108 V lotto, acquedotto Campania occidentale, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 7 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

191) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione dei lavori di infrastruttura primaria e I stralcio, appaltata dallo IACP di Napoli e finanziata ai sensi della legge n. 471/71; lavoratori sospesi dal 6 febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

192) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella costruzione della diga sul fiume Bradano; lavoratori sospesi dall'8 maggio 1987 o entro sette mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

193) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della diga sul fiume Bradano; lavoratori disponibili a decorrere dal 7 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

194) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della diga sul fiume Bradano; lavoratori disponibili a decorrere dal 7 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

195) Area del comune di Latronico (Potenza). — Realizzazione della strada fondovalle fiume Sinni, progetto 5238; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1987 o entro nove mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

196) Area del comune di Palermo. — Realizzazione del gasdotto e del raddoppio della circonvallazione di Palermo; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

197) Area del comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione dell'autostrada A/24 in provincia di Teramo, svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1987 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

198) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Realizzazione della rete irrigua della Valle del Vomano, P.S. 23/318, II lotto; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

199) Area della provincia di Messina. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo, resisi disponibili dal 26 marzo 1987 al 31 dicembre 1987:
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

200) Area della provincia di Messina. — Realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo; lavoratori disponibili dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi:
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

201) Area del Basso Lazio. — Imprese impegnate nella realizzazione del II lotto dell'acquedotto della Campania occidentale; lavoratori resisi disponibili dal 5 ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

202) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale di Napoli e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi FIO-FERS e BEI e resisi disponibili dal 4 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

203) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale e relative infrastrutture» finanziato in parte con fondi FIO-FERS e mutuo BEI; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

204) Area del comune di Napoli. — Realizzazione impianto di depurazione di Napoli-Est e rete di collettori in località Ponticelli (Napoli), progetto PS3/145, finanziata dalla Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; lavoratori resisi o che si renderanno disponibili dal 13 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

205) Area del comune di Palermo. — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere relative alla costruzione della nuova casa circondariale di Palermo; lavoratori resisi disponibili dal 6 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

206) Area dei comuni di Santa Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Bugheria (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della costruzione «variante a scorrimento veloce alla s.s. - tronco Vallo della Lucania - Policastro Busentino, IV lotto - progetto 5315» finanziata dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi:
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

207) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Dipendenti dalle imprese impegnate nelle opere di adeguamento e miglioramento della s.s. n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania, appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 21 settembre 1987 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

208) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Opere di adeguamento e miglioramento della s.s. n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania (Potenza), appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 31 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

209) Area dei comuni di Centola, Camerota, Vibonati e Sapri (Salerno). — Realizzazione del progetto PS 29/1352, ampliamento sistemi acquedottistici del Cilento, finanziata dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 5 ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

210) Area dei comuni di Prognano Cilento, Perito e Ciccrale (Salerno). — Realizzazione del PS 29/172 - diga di Piano della Rocca sul fiume Alento, finanziata dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 24 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

211) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 300 alloggi e relative infrastrutture in Secondigliano (Napoli), con finanziamenti del Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 30 settembre 1987 o entro otto mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

212) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova caserma VV.FF. in via Poggioreale - Napoli, finanziata dal Ministero dei lavori pubblici ex legge n. 843/78; lavoratori sospesi dal 30 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

213) Area del comune di Salerno. — Realizzazione dei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto PS 3/141; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

214) Area dei comuni in provincia di Salerno. — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto PS3/141 - Disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori disponibili a decorrere dal 1° ottobre 1988 entro il 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

215) Area del comune di Palomonte (Salerno). — Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del nucleo industriale; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

216) Area del comune di Rosarno (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori edili relativi al PS002 di collegamento viario e ferroviario tra lo svincolo di Rosarno e l'area industriale del Porto di Gioia Tauro; lavoratori sospesi dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

217) Area del comune di Rosarno (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori edili relativi al PS002 di collegamento viario e ferroviario tra lo svincolo di Rosarno e l'area industriale del Porto di Gioia Tauro; lavoratori sospesi dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

218) Area del comune di Napoli. — Costruzione nuova barriera Napoli Est e nuovo casello Pomigliano d'Arco, finanziata dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

219) Area della provincia di Catania. — Imprese impegnate nella costruzione della traversa Ponte Barca sul fiume Simeto nel comune di Paternò; lavoratori disponibili dall'8 gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

220) Area dei comuni di Contursi, Oliveto Citra, Colliano, Valva (Salerno) e Calabritto (Avellino). — Realizzazione della strada a scorrimento veloce Fondo Valle Sele-Ofantina, II lotto (Oliveto Citra - Calabritto) - art. 32 legge n. 219/81 con fondi a carico del Ministero della protezione civile; lavoratori disponibili dal 7 gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

221) Area del comune di Cerignola (Foggia). — Imprese impegnate nei lavori di sistemazione idraulica-forestale del fiume Ofanto (Foggia); lavoratori disponibili dal 21 dicembre 1987 o entro sei mesi:
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

222) Area dei comuni in provincia di Caserta. — Ampliamento e ristrutturazione delle vasche di carico del serbatoio S. Clemente, prog. PS 29/250 e PS 29/252 finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

223) Area del comune di Cagliari. — Completamento del I lotto funzionale del porto industriale di Cagliari e lavori di ristrutturazione della laguna S. Gilla; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

224) Area della provincia di Brindisi. — Realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano; lavoratori sospesi il 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

225) Area dei comuni di Maddaloni e Marcianise (Caserta). — Realizzazione dello «Scalo smistamento merci tra i comuni di Maddaloni e Marcianise», finanziato dall'Ente ferrovie dello Stato; lavoratori sospesi dal 14 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

226) Area del comune di Giugliano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'Acquedotto regi Lagni - primo prog. 23/484a - secondo prog. 23/783a - terzo lotto sub comprensorio «M» finanziate dal Consorzio generale di bonifica di Caserta - bacino inferiore del Volturno. Lavoratori resisi disponibili dal 2 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

227) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'asse di supporto vicino aree sviluppo industriale di Napoli, e terra di lavoro. Prog. SAI/NA 306/3/1, finanziato da ASI-Casmez; lavoratori disponibili dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

228) Area del comune di Vallo della Lucania (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera «strada a scorrimento veloce Vallo Scalo-Futani» appaltato dall'amministrazione provinciale di Salerno; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

229) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, S. Valentino Torio, e Sarno (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della «linea ferroviaria a monte del Vesuvio» finanziata dall'Ente ferrovie dello Stato; lavoratori disponibili a decorrere dal 5 settembre 1988:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

230) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione nuova casa circondariale di Secondigliano, finanziata dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori resisi disponibili dal 29 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

231) Area del comune di Marcianise (Caserta). — Imprese impegnate nell'ampliamento dell'Autostrada del Sole A2, costruzione nuova barriera Napoli Nord e modifica rami di svincolo della stazione Caserta Sud, finanziati dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

232) Area dei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Portici, Ercolano e Torre Annunziata (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di «Costruzione rete gas metano» finanziati ai sensi della legge n. 784/80 e fondi FERS; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

233) Area dei comuni di Campagna e Serre (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro polifunzionale della protezione civile» finanziata dal Ministero della difesa e BEI; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

234) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo all'ingrosso finanziato dalla Cassa depositi e prestiti ed in parte dalla legge n. 219/81; lavoratori resisi disponibili dal 24 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

235) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete di collettori - progetto PS3/120 finanziato dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 28 novembre 1988:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

236) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione della variante esterna dell'abitato di Castellammare - primo lotto - dal casello autostradale Napoli-Salerno al km 9,700; lavoratori resisi disponibili dal 14 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

237) Area dei comuni in provincia di Salerno: Battipaglia, Eboli, Pontecagnano, Montecorvino Rovella. — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione nel comprensorio in destra Sele (primo lotto zona bassa) e perizia delle opere complementari relative alla ristrutturazione del canale principale di irrigazione DGR 3773 finanziato con fondi F10. Lavoratori resisi disponibili dal 28 settembre 1988:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

238) Area del comune di Monte di Procida (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di 82 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazioni esterne, finanziate dal Ministero della protezione civile; lavoratori disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

239) Area dei comuni in provincia di Caserta e nel comune di Giugliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Regi Lagni» - I prog. 23/484a - II prog. 23/783a - III prog. sub comprensorio «M» finanziata dal Consorzio generale di bonifica di Caserta bacino inferiore del Volturno; lavoratori disponibili dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 2 aprile 1990;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

240) Area del comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento o per l'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

241) Area del comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento o per l'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

242) Area del comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali; lavoratori sospesi nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

primo decreto ministeriale 18 luglio 1978;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

243) Area del comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali; lavoratori sospesi nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

primo decreto ministeriale 18 luglio 1978;
proroga dal 1° luglio 1991 all'8 agosto 1991.

244) Area del comune di Brindisi. — Realizzazione impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 8 febbraio 1979;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

245) Area del comune di Brindisi. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, sospesi dal 23 marzo 1981 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 12 giugno 1981;
proroga dal 1° luglio 1981 all'11 agosto 1991.

246) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal 29 ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 29 dicembre 1977;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

247) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dello stabilimento SIR, sospesi dal 27 gennaio 1978 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 17 maggio 1979;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

248) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

249) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° marzo 1978 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 29 aprile 1978;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

250) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° giugno 1978 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 22 settembre 1978;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

251) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 9 febbraio 1979;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

252) Area comune di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1979 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 26 luglio 1979;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

253) Area comune di Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 12 agosto 1982;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

254) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° agosto 1979 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 13 novembre 1981;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

255) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° settembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 29 novembre 1982;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

256) Area industriale del comune di Battipaglia (Salerno). — Completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R., lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 1° aprile 1978;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Sigi - Società italiana gestioni industriali*, con sede in Monocalzati (Avellino) e stabilimento di Monocalzati (Avellino):

periodo: dal 12 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 maggio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 maggio 1989;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. AVIS - Industrie stabiensi meccaniche e navali*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 30 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Immobiliare Redoil*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 16 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 maggio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 19 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Tema*, con sede in Napoli e stabilimento di Nola (Napoli):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 7 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 10 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Tema*, con sede in Napoli e stabilimento di Nola (Napoli):

periodo: dall'8 febbraio 1989 al 7 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 10 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Tema*, con sede in Napoli e stabilimento di Nola (Napoli):

periodo: dall'8 agosto 1989 al 7 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 10 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Tema*, con sede in Napoli e stabilimento di Nola (Napoli):

periodo: dall'8 febbraio 1990 al 7 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 10 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Tema*, con sede in Napoli e stabilimento di Nola (Napoli):

periodo: dall'8 agosto 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 10 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Manzo & Figli*, con sede in Pagani (Salerno):

periodo: dal 2 aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.n.c. Cav. Agostino Canepa c/o Italsider*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Pantalonificio Lilial*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli):

periodo: dal 16 giugno 1991 al 15 dicembre 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 dicembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989: dal 15 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.a.s. F.lli Troncone di Troncone Emidio & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 7 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *Ditta Cozzolino Vincenzo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 7 luglio 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 12 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.a.s. Calzaturificio Diomira & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 19 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 maggio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 24 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Sud Forge*, con sede in Avella (Avellino) e stabilimento di Avella (Avellino):

periodo: dal 26 maggio 1991 al 24 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 novembre 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 28 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *Cozzolino Luigi*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 28 luglio 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 luglio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 26 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.n.c. Cem*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 novembre 1989 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dall'8 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.a.s. Calzaturificio Caraibi*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 22 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 giugno 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 28 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.n.c. Guarino Antonio e Umberto conceria e raffineria pellami*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 1° giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 2 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
amministrazione controllata dal 19 ottobre 1990.

20) *S.r.l. Mi.Da.*, con sede in Serino (Avellino) e stabilimento di Serino (Avellino):

periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 12 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.r.l. Calzaturificio Sodi*, con sede in Volturana Irpina (Avellino) e stabilimento di Volturana Irpina (Avellino):

periodo: dall'8 ottobre 1990 al 6 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 7 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A4632

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1991).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 46 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della specialità medicinale «Akineton», nella seconda colonna concernente «Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice», dove è scritto: «5 fiale iniett. mg 5/ml 1 im/ev, codice *016479040*», si legga: «5 fiale iniett. mg 5/ml 1 im/ev, codice *016479026*».

Nella terza colonna concernente le «Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice», dove è scritto: «5 fiale iniett. mg 5/ml 1 im/ev, codice *immutato*», si legga: «5 fiale iniett. mg 5/ml 1 im/ev, codice *016479040*».

Nelle specialità medicinali e azienda titolare «Isoptin - Knoll AG Svizzera - rapp. Knoll S.p.a. (ora Knoll S.p.a.), nella seconda colonna concernente: «Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice», dove è scritto: «5 fiale ml 2 ev/fleboclisi, codice *020609071*», si legga: «5 fiale ml 2 ev/fleboclisi, codice *020609032*»; nella terza colonna riportante le «Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice», dove è scritto: «5 fiale ml 2 ev/fleboclisi, codice *immutato*», si legga: «5 fiale ml 2 ev/fleboclisi - codice *020609071*».

91A4656

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 19 ottobre 1990).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 49 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della specialità medicinale: «Aminophilline - Pietro Isnardi e C. S.p.a.», alla terza colonna riportante le «Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice», dove è scritto: «6 fiale iniettabili mg 480 ml *2*, codice 000846042...», si legga: «6 fiale iniettabili mg 480 ml *3*, codice 000846042...».

91A4655

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro dell'ambiente 18 settembre 1991 concernente: «Ammissione di progetti al finanziamento previsto dall'art. 2-*bis*, comma 5, della legge 4 agosto 1989, n. 283, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 26 settembre 1991).

Nell'allegato 1 all'ordinanza citata in epigrafe, relativamente agli «Interventi finanziati dalla legge n. 283/89, art. 2-*bis*, nella regione Lombardia», alla pag. 16 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, il prospetto dal n. 18 al n. 24 è sostituito da quello dal n. 17 al n. 24 come qui di seguito riportato e secondo la corretta progressione numerica di cui alla precedente pag. 15.

N. ordine	Soggetto Titolare	Oggetto	Finanziamenti P.T.T.A. (in milioni di lire)
		TOTALE RIPORTATO . . .	79.000
17	Comune di Milano. Assessorato ecologia ed igiene ambientale	Recupero e salvaguardia naturalistica dei corsi d'acqua superficiali per la difesa del sistema irriguo	2.630
18	Consorzio Cremasco	Sistema di disinquinamento di Crema	5.000
19	Comune di Robbio L.	Fognatura comunale	5.000
20	Consorzio di Treviglio	Ampliamento strutture consortili collettamento e depurazione di Treviglio	5.000
21	Consorzio Parco dei Colli di Bergamo	Completamento impianto di depurazione impianto di Val Brembo e III lotto del sistema di collettamento (Risanamento del bacino del torrente Quisa)	5.000
22	Regione Lombardia	Monitoraggio	2.000
23	Comunità Montana della Val Ceresio	Sistema di disinquinamento di Cuasso al Monte I e II linea di trattamento I.D.	4.000
24	Consorzio depurazione Media Valle	Costruzione impianto di depurazione e completamento rete consortile di adduzione	3.000
		TOTALE . . .	110.630

91A4681

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 5 giugno 1991).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 51 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza delle specialità medicinali e azienda titolare «Lederfolin - Cyanamid Italia S.p.a.», alla terza colonna nelle «Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice», dove è scritto: «10 compresse mg *75*, codice 024659118», si legga: «10 compresse mg *7,5* codice 024659118».

91A4657

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200